



**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI RIVOLTANE COLPITE DAL LOCK-DOWN**

A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

ART. 112 DEL D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO).

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Viste:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che tra le misure adottate per il contenimento della pandemia è stata anche disposta la limitazione e la sospensione di alcune attività economiche che ha generato gravi difficoltà economiche alle attività stesse;

Richiamato l'articolo 112 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. DECRETO RILANCIO) *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, che ha attribuito un fondo di 200 milioni di euro per il 2020, in favore dei Comuni ricadenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza da destinare a interventi di sostegno a carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19;

Rilevato che la Commissione Europea in data 21.05.2020 n. 3482 Final *“Aiuti di Stato SA 57021”* ha riconosciuto la compatibilità della misura identificando con il codice CAR 13008 il regime-quadro sugli aiuti di Stato - COVID 19 ai sensi degli artt. 54- 61 del DL Rilancio;

Preso Atto che il DPCM del 3 novembre 2020, ai fini del contenimento della pandemia, ha introdotto ulteriori restrizioni dividendo il Paese in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni facendo altresì rientrare la Regione Lombardia in *“zona rossa”*;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare, a sostegno delle attività commerciali locali, a fronte del disagio connesso alla contrazione dell'attività a seguito dell'emergenza COVID-19, ulteriori contributi a fondo perduto e, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, con



deliberazione consigliere n. 38 in data 17/12/2020, ha provveduto ad approvare i relativi criteri di assegnazione;

Visto l'art. 12 della legge 241/1990, a norma del quale *la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi;*

Vista la Determinazione n. 519 del 18/12/2020 con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi, a fondo perduto, a favore delle attività commerciali rivoltane colpite dal lock-down;

RENDE NOTO

E' indetto un concorso pubblico per l'assegnazione di contributi, a fondo perduto, a favore delle attività commerciali operanti nel territorio comunale (esercizi di vicinato, pubblici esercizi e artigianato di servizio) a fronte delle difficoltà economiche legate all'epidemia e all'emergenza COVID-19.

1. Oggetto della sovvenzione

Contributo straordinario, a fondo perduto, a sostegno di operatori del tessuto economico rivoltano per le difficoltà derivante dall'emergenza COVID-19 e dalle ulteriori restrizioni disposte con DPCM 03/11/2020, richiamato in premessa.

2. Anno di concessione della sovvenzione

La sovvenzione sarà erogata esclusivamente nell'anno 2021.

3. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Il concorso è rivolto alle attività commerciali (esercizi di vicinato, pubblici esercizi e artigianato di servizio, limitatamente a quanto successivamente indicato) operanti nel territorio comunale:

- a. la cui sede operativa sia attiva nel Comune di Rivolta d'Adda e, limitatamente ai commercianti al dettaglio su area pubblica, il cui titolare sia residente a Rivolta d'Adda;
- b. regolarmente iscritti al registro delle imprese, alla Camera di commercio o, in alternativa, titolari di partita IVA;
- c. in regola con gli adempimenti contributivi al 31.12.2019;
- d. il cui fatturato nell'anno 2019 sia inferiore ad euro 600.000 (seicentomila);
- e. che non abbiano cessato l'attività al momento della presentazione della domanda;



4. Modalità di erogazione della sovvenzione

L'importo del contributo sarà differenziato a seconda del maggior impatto creato dal DPCM 3 novembre 2020 che ha previsto misure restrittive nella lotta al Coronavirus, chiudendo o limitando lo svolgimento di attività commerciali.

In particolare, tenendo conto dei destinatari del contributo, sono state individuate le seguenti fasce:

- **FASCIA 1:** si intendono le attività per le quali il DPCM del 3 novembre 2020, inquadrandole nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd “zona rossa”), prevede la totale sospensione, quali:
 - le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 (art. 3, comma 4, lettera b) del DPCM del 3 novembre 2020);
 - attività di palestre e centri benessere (art. 1, comma 9, lettere f), richiamato dall'art. 3, comma 4, lettera d), del DPCM del 3 novembre 2020);
 - le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (art. 3, comma 4, lettera h) del DPCM del 3 novembre 2020.

Si precisa che in tale fascia si intendono incluse anche le attività di artigianato di servizio non incluse nel sopra citato allegato 24 per le quali ha operato la sospensione.

A tali destinatari spetterà un contributo pari al 50% del calo di fatturato del mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019, fino ad un importo massimo di 1.000 euro, maggiorato della ritenuta del 4% dovuta nei termini di legge (art. 28 del DPR 600/1973 nonché nota Agenzia delle Entrate n. 494 del 21/10/2020).

Limitatamente alle attività di palestre e centri benessere, considerando l'estensione della sospensione dell'attività a prescindere dalla qualificazione del territorio comunale come “zona rossa”, “zona arancione” o “zona gialla”, l'importo massimo di 1.000 euro sopra indicato viene aumentato a 2.000 euro, maggiorato della ritenuta del 4% dovuta ai termini di legge come su indicato.

- **FASCIA 2:** si intendono le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, per le quali il DPCM 03 novembre 2020 limita l'attività alla consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 all'asporto, sia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cd “zona rossa”(art. 3, comma 4, lettera c) del DPCM del 3 novembre 2020) che nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, cd “zona arancione”(art. 2, comma 4,



lettera c) del DPCM del 3 novembre 2020) e che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.

In tale FASCIA devono ritenersi incluse anche le attività di artigianato di servizio operanti nel settore della ristorazione quali gelaterie e pizzerie.

A tali destinatari, considerando il permanere della limitazione all'attività, anche successivamente al 29 novembre 2020, spetterà un contributo pari al 50% del calo di fatturato del mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019, fino ad un importo massimo di 1.500 euro maggiorato della ritenuta del 4% dovuta ai termini di legge.

- **FASCIA 3:** si intendono le attività (esercizi di vicinato, pubblici esercizi e artigianato di servizio limitatamente ai servizi alla persona indicati nell'allegato 24) che non hanno già beneficiato del contributo previsto per la FASCIA 1 o 2, non soggette a chiusura, ma che hanno comunque subito una riduzione del fatturato superiore al 30% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.

A tali destinatari spetterà un contributo pari al 50% del calo di fatturato del mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019, fino ad un importo massimo di 600 euro, maggiorato della ritenuta del 4% dovuta ai termini di legge.

Per i soli destinatari di FASCIA 1 e FASCIA 2, nel caso in cui l'attività sia stata aperta successivamente al 1 dicembre 2019, i contributi, non potendo essere effettuato il confronto comparativo per il calcolo del calo del fatturato rispetto al novembre 2019, saranno pari a Euro 800, maggiorato della ritenuta del 4% dovuta ai termini di legge.

Per i beneficiari che risultino non essere in regola con il versamento dei tributi locali e del Canone O.S.A.P. dovuti nel Comune di Rivolta d'Adda fino a tutto il 31 dicembre 2019; nonché abbiano ulteriori pendenze nei confronti del Comune di Rivolta d'Adda a fino a tutto il 31 dicembre 2019, il contributo sarà liquidato previa compensazione degli importi dovuti in ragione di quanto sopra indicato.

Si precisa che la riduzione di fatturato o corrispettivi sarà da determinare in base ai dati risultanti dalla dichiarazione IVA mensile o, in caso di dichiarazione IVA trimestrale, sulla base del fatturato medio mensile.

5. Cause di esclusione

Sono esclusi dall'agevolazione:

- a. coloro i quali abbiano contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Rivolta d'Adda, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori, o legali rappresentanti di società od imprese in genere;



- b. coloro che, alla data del 31 dicembre 2019 e all'atto di presentazione dell'istanza, non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c. coloro che si trovino, alla data del 31 dicembre 2019 e all'atto di presentazione dell'istanza, in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalle Comunicazioni della Commissione Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014) in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- d. coloro che hanno beneficiato di aiuti ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell'acquacoltura e di € 100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi.

L'esclusione opera fino al permanere delle condizioni e situazioni di cui ai periodi precedenti.

6. Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Per formulare la richiesta di sovvenzione dovrà essere prodotta istanza utilizzando il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto.

La richiesta potrà essere trasmessa a mezzo pec oppure via mail, ai seguenti indirizzi:

- pec: comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it (da utilizzare esclusivamente dai mittenti dotati di pec),
- e mail: urp@comune.rivoltadadda.cr.it

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 16/01/2021.

7. Modalità di erogazione della sovvenzione

Il contributo è erogato, a fondo perduto, direttamente su conto corrente del beneficiario mediante bonifico bancario; pertanto sono richieste le coordinate bancarie (IBAN) comunicate direttamente all'atto di compilazione dell'autocertificazione.

Nel caso in cui i contributi spettanti, determinati nelle modalità sopra indicate, raggiungano l'importo totale di euro **110 mila euro** (al lordo della ritenuta dovuta del 4%), l'importo dovuto a ciascun beneficiario sarà ricalcolato proporzionalmente per consentire l'erogazione a tutti gli aventi diritto, nel rispetto dell'importo massimo sopra indicato.



8. Controlli

Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal beneficiario del contributo comunale e di richiedere la documentazione delle spese sostenute che dovrà essere fornita entro 15 giorni dalla richiesta.

9. Revoca

Il Comune di Rivolta d'Adda procede alla revoca delle sovvenzioni concesse nel caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio, ovvero a seguito dell'indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto dichiarato nell'istanza. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e delle spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione.

10. Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.

11. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di sovvenzioni.

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet www.comune.rivoltadadda.cr.it

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti e informazioni è stato attivato il seguente indirizzo mail: urp@comune.rivoltadadda.cr.it

Rivolta d'Adda, 18/12/2020

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Clara Vismara

Documento firmato digitalmente